CASSA EDILE
VERONA

Verona, 28/12/2018

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI
Nostre Associate

L o r o S e d i

CASSA EDILE – CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO E DAL LAVORATORE – Reddito di lavoro dipendente – Determinazione importo da assoggettare ad Irpef – Conguaglio fiscale anno 2018

Il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 ha sancito, a partire dall'esercizio 2012, l'indeducibilità della quota parte di contributi versati alle Casse Edili destinati all'erogazione di prestazioni assistenziali anche di tipo sanitario (per le prestazioni di tipo sanitario prima era previsto un limite di esenzione fino a euro 3.615,20).

Pertanto a partire dall'anno 2012 anche tale quota concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, sia per la parte a carico del datore di lavoro, sia per la parte a carico del dipendente.

In base a tale disposizione, ***la percentuale da applicare a consuntivo all'imponibile Cassa Edile nella busta paga del lavoratore, per determinare la quota di contributi Cassa Edile versati dal datore di lavoro e lavoratore considerati reddito di lavoro dipendente per l'anno 2018 e quindi soggetta a tassazione Irpef, è pari all'0,83%*** (a preventivo era stato stabilito lo 0,85%).

Per l'anno 2019, stante l'andamento si intende indicare nella ***percentuale dell'0,83% l'aliquota utile per la determinazione della quota di contributi considerati reddito di lavoro dipendente da assoggettare a ritenuta.***

IL DIRETTORE
(G. Sartea)

37131 Verona – Via Zeviani,8 – Telefono (045) 595511–Telefax (045) 8006845
Codice fiscale 8000573 023 1 - e-mail info@ceverona.it - sito internet: www.ceverona.it